



**INFORMATIVA SU ATTIVITA' PARLAMENTARE E
RELAZIONI CON IL GOVERNO-CONFERENZE**

A cura di

*Mariella Sorrenti - Ufficio Legislativo
Maria Rosaria Di Cecca - Ufficio Affari Istituzionali*

Responsabile Vice Seg. Gen. Stefania Dota

Roma, 3 aprile 2017

ATTIVITÀ PARLAMENTARE

DECRETI LEGGE

DECRETO LEGGE N. 14- SICUREZZA- AS 2754

Il decreto legge recante “*Disposizioni in materia di sicurezza integrata*” è stato approvato dalla Camera il 16 marzo u.s. ed è ora all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Il provvedimento è stato modificato in più parti nel corso dell’esame alla Camera e sono state recepite diverse richieste formulate dall’ANCI. Si riporta di seguito una sintesi del contenuto delle norme approvate.

Gli articoli da 1 a 3 - recano disposizioni in materia di **sicurezza integrata**.

- ✓ L'articolo 1 individua quale ambito di applicazione della sezione la disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. **Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, è stato previsto che concorrano a tale promozione gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, finanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.**
- ✓ L'articolo 2 individua, quale primo livello di programmazione e determinazione delle competenze, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, finalizzate, prioritariamente, a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. **Nel corso dell’esame alla Camera, sono stati specificati i seguenti settori di intervento: scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio; interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l’uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. È stato altresì previsto che le linee generali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio, nonché di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socioculturale delle aree interessate.**
- ✓ All'articolo 3, in attuazione delle linee generali, si prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata. Anche sulla base di tali accordi, le Regioni e le Province autonome possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti alla promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Al contempo, lo Stato, nella programmazione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione dei predetti accordi.
Gli articoli da 4 a 8, intervengono in materia di **sicurezza urbana**.
- ✓ L'articolo 4 provvede a individuare alcune aree di intervento per la promozione della sicurezza urbana, quali: la riqualificazione - anche urbanistica, sociale e culturale, come specificato dalla Camera dei deputati - e il recupero delle aree o dei siti degradati; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; la promozione della cultura del rispetto della legalità; l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
- ✓ Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città, l'articolo 5 indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal prefetto e dal sindaco, che individuano concretamente gli interventi da attuare, sulla base di linee guida adottate con accordo sancito in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno. Tra gli obiettivi prioritari dei patti, rientrano la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado. **Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, è stata inserita la previsione del coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. È stato previsto, inoltre, che tali interventi siano effettuati favorendo l’impiego delle forze di polizia per far**

- fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.** Un'altra finalità dei patti è rappresentata dalla promozione e tutela della legalità, da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati) e dei fenomeni che limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici. I patti per la sicurezza urbana sono rivolti, inoltre, alla promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti per l'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela. Dette aree sono quelle su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, come specificato con una modifica approvata dalla Camera, nonché musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. La Camera dei deputati ha integrato, infine, l'elenco degli obiettivi perseguiti dai patti con la promozione dell'inclusione della protezione e della solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.
- ✓ All'articolo 6 è istituito il comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulla sicurezza nelle città metropolitane. Ciascun comitato metropolitano è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte anche i sindaci dei Comuni interessati.
 - ✓ L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali per la sicurezza urbana, possano essere individuati obiettivi specifici per incrementare i servizi di controllo e di valorizzazione del territorio. Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi, possono essere coinvolti enti pubblici e soggetti privati. Nel corso dell'esame presso la Camera, l'articolo ha subito alcune modifiche. In particolare, è stato previsto che gli accordi e i patti possano riguardare progetti proposti da specifiche categorie di soggetti privati. È stata introdotta l'applicabilità anche delle previsioni di cui all'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. **Per gli anni 2017 e 2018, come richiesto dall'ANCI, ai Comuni che abbiano conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio, è consentito di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, per il quale è introdotta una detagliata disciplina.**
 - ✓ L'articolo 8 reca alcune modifiche al testo unico degli enti locali. Un primo gruppo di disposizioni interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale. In particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, finora limitate al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Si prevede, infatti, che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem*, qualora vi sia urgente necessità di intervenire per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. La disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. È altresì riconosciuto, in capo al sindaco, il potere di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione per disporre limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di alcolici. **Il ricorso a tale strumento è ammesso solo ai fini della tutela dei residenti e, come precisato dalla Camera dei deputati, dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate da consistente afflusso di persone. Tali ordinanze devono disporre comunque per un tempo predefinito che, nel testo approvato dalla Camera, è ridotto da 60 a 30 giorni.** Infine, il medesimo articolo interviene anche sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo. Nel circoscrivere le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, si stabilisce che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.
- Gli articoli da 9 a 18, intervengono in materia di **sicurezza e decoro delle città**.
- ✓ L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi, impedisca la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili,

ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano o extraurbano e delle relative pertinenze. La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del Comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinati a interventi di recupero del degrado urbano. È prevista la misura dell'allontanamento anche per chi, nei medesimi spazi, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita il commercio abusivo. **La Camera dei deputati ha introdotto la misura dell'allontanamento anche per chi, in quelle aree, esercita l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.** Si prevede, inoltre, tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana, l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle suddette misure ad aree urbane dove si trovino musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico. **Le modifiche introdotte dalla Camera precisano che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e aggiungono all'elenco di tali aree anche quelle in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari.**

- ✓ L'articolo 10 detta le modalità esecutive di tale misura di allontanamento. In primo luogo, la recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso a una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, in analogia alla disciplina del Daspo nelle manifestazioni sportive, prevista dalla legge n. 401 del 1989. **Una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha ripristinato - fino al 30 giugno 2020 - l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza è scaduta il 30 giugno 2016.** Si prevede, inoltre, che nel caso di reati di violenza su persone o cose per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza chi ne risulti autore, sulla base di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto. Tali disposizioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2020.
- ✓ L'articolo 11 interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. In particolare, si intende definire meglio i percorsi attraverso i quali l'autorità di pubblica sicurezza, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. **Nel definire le priorità di cui si deve tener conto nell'impiego della forza pubblica, una modifica introdotta dalla Camera ha fatto salva la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale.**
- ✓ L'articolo 12 attribuisce al questore, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il potere di sospendere l'attività per un massimo di 15 giorni. Inoltre, è estesa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge n. 125 del 2001 in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, anche alle ipotesi di loro somministrazione. Se il fatto è commesso più di una volta, **è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria insieme alla sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi, così come disposto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati.**
- ✓ L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende il potere del questore di sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vicinato, mediante una modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
- ✓ L'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee, finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, adottabili anche nei confronti di minori di 14 anni. Il questore potrà disporre, nei confronti di soggetti condannati nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il divieto di accesso nei locali pubblici o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. In base a una modifica introdotta dalla Camera, il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. La violazione delle misure adottate dal questore è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa e con la sospensione della patente.
- ✓ L'articolo 14 detta alcune disposizioni per favorire l'attivazione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo la possibilità di assumere personale in deroga alle disposizioni generali sulle

- limitazioni al *turnover*. La Camera dei deputati ha introdotto una disposizione che subordina le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione.
- ✓ L'articolo 15 modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, coordinandola con quanto previsto dal decreto-legge.
 - ✓ L'articolo 16 integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nello specifico, è stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito oppure, ove ciò non sia possibile, alla corresponsione delle spese di ripristino e ripulitura ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
 - ✓ L'articolo 16-bis, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, **inasprisce le sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.**

DECRETO LEGGE N. 13- IMMIGRAZIONE AS2705

Il decreto legge d.l. 17 febbraio 2017 n. 13 recante *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale”*, è stato approvato il 29 marzo dall'Assemblea del Senato, con voto di fiducia. Il provvedimento è passato all'esame della Camera dei deputati.

Tra le modifiche di interesse contenute nel maxi emendamento passato con fiducia si segnala:

- ✓ l'inserimento di un nuovo articolo aggiuntivo 5 bis al d.lgs 142 del 2015 che prevede la obbligatoria iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, del richiedente protezione internazionale che non vi risulti già iscritto individualmente. Si prevede l'obbligo del responsabile della convivenza di comunicare entro venti giorni (al competente ufficio dell'anagrafe) la variazione della convivenza.
- ✓ L'inserimento dell'art. 22 bis sempre al decreto legislativo 142 del 2015 relativo alla partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività sociale. Si prevede che, là dove sono interpellati i Comuni, lo siano in pari misura le Regioni e Province autonome.
- ✓ E' stato aggiunto al decreto legge un nuovo art 19 bis che stabilisce che le norme di cui al presente provvedimento non debbano applicarsi ai minori stranieri non accompagnati in quanto è stato approvato il 29 marzo dalla Camera dei Deputati in via definitiva un disegno di legge apposito.
- ✓ E' stato inserito un nuovo art. 21 bis che proroga al 15 dicembre 2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa e demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

DECRETO LEGGE N. 8- TERREMOTO BIS- AS 2756

Il ddl di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”* è stato approvato dalla Camera il 23 marzo u.s. e adesso è all'esame della Commissione bilancio del Senato. Diverse le proposte accolte fra quelle presentate direttamente dall'ANCI e quelle di interesse per i Comuni colpiti. Fra queste si segnalano:

- ✓ *COMUNI ED ENTI LOCALI SOGGETTI ATTUATORI (Art. 1, c. 2)*

L'articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 14 del D.L. 189/2016, stabilisce che i comuni e le province interessate e - sulla base di una modifica inserita in sede referente - anche le Unioni dei Comuni e le Unioni Montane, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario e, in base ad una ulteriore modifica approvata in Commissione, procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici

dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale previsto all'articolo 34 del D.L. 189/2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dall'articolo 50-bis del D.L. 189/2016.

- ✓ *PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA RICOSTRUZIONE (Art. 1, c. 1-quinquies)*

Con ordinanza commissariale saranno disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali (comma 1-ter, che modifica l'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016).

- ✓ *SEMPLIFICAZIONE NOTIFICA ORDINANZE DEMOLIZIONE (Art. 1, c. 2-septies)*

Il comma 2-sexies dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame in sede referente, riguarda le modalità da seguire - ovvero sia tramite pubblico avviso in luogo della notifica - per la notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, adottate dal sindaco quale ufficiale del governo nell'esercizio delle attività di protezione civile per la prevenzione dei rischi e il soccorso delle popolazioni sinistrate e di ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza in relazione agli eventi sismici. Tale modalità potrà essere seguita in caso di rilevante numero dei destinatari o di difficoltà nell'identificazione dei medesimi ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto deve essere depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del comune e sul sito informatico della regione o della provincia interessati.

- ✓ *PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - Art. 2*

L'articolo 2 stabilisce che le regioni e gli enti locali procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (la specificazione delle opere di urbanizzazione è stata prevista a seguito di una modifica approvata dalla Commissione) connesse alle strutture abitative di emergenza (SAE), utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, rispettando determinati criteri.

- ✓ *INCLUSIONE IMPIANTI IN FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE Art. 3, C. 1 NUOVA LETTERA 0a)*

L'articolo 3, comma 1 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modificando in più punti l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. E' stata accolta con l'inserimento della lettera 0a) la proposta dell'ANCI di estendere, per la ricostruzione degli immobili distrutti, il contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, anche agli impianti, prima non compresi.

- ✓ *ULTERIORE SOSTEGNO ALLE IMPRESE (Art. 3, c. 1-undecies)*

Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto un nuovo comma 1-undecies all'art. 3, che estende al 2017 i finanziamenti concessi dall'articolo 24 del D.L. n. 189/2016 per gli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti a far data dal 24 agosto 2016 (novella all'articolo 24, comma 3 del citato D.L. 189/2016). I finanziamenti - che attualmente sono previsti per il solo anno 2016, e con l'intervento sono stati estesi all'anno 2017 - sono concessi nel limite massimo annuo di spesa di 10 milioni di euro. ANCI aveva chiesto 15 milioni con altra formulazione.

- ✓ *MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA ANCHE PER ALTRI COMUNI FUORI CRATERE (Art. 5)*

L'articolo 5 dispone, in deroga alle disposizioni vigenti, che nei comuni colpiti del cratere (indicati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016), l'a.s. 2016/2017 sia valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni e che per la valutazione degli studenti non sia richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Durante l'esame in sede referente, è stato disposto che tali previsioni si applicano anche nei comuni delle medesime regioni non ricompresi negli allegati, nei quali, tuttavia, risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a seguito degli eventi sismici.

- ✓ *NUOVO ALLEGATO 2-BIS CON ELENCO COMUNI ABRUZZO COLPITI DA SISMA 18 GENNAIO , AGLI STESSI ESTESI TUTTI GLI EFFETTI GIURIDICI (Art. 18-undecies)*

L'art. 18-undecies, inserito durante l'esame in sede referente, introduce nell'all. 2-bis del D.L. 189/2016, i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Si tratta dei Comuni di: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE). Lo stesso art. 18-undecies prevede che il riferimento agli all. 1 e 2 del D.L. 189/2016, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche al nuovo allegato. L'ANCI aveva avanzato richiesta per eventi atmosferici che avrebbe così compreso un maggior numero comuni.

✓ *INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (nuovo Art. 7-bis)*

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un nuovo articolo 7-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico. I contributi a favore delle predette imprese sono concessi nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. L'ANCI aveva anche presentato una proposta più strutturata per l'istituzione di una ZES (Zona Economica Speciale).

✓ *INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI (Art. 9-bis)*

L'articolo 9-bis prevede la possibilità di applicare al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, l'indennità di funzione per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza (facoltà da deliberare in Consiglio comunale). La disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio comunale. Resta ferma la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità (art. 61, comma 1, D.L. 112/2008).

✓ *ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E AMBIENTALI e BUSTA PESANTE (Art. 11)*

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. "busta pesante" indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. Nel corso dell'esame in Commissione alcune delle disposizioni sono state estese per periodi variabili oltre il termine del 31/12/2016.

✓ *DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE EMANAZIONE ORDINANZE SGOMBERO PER ESENZIONE IMU TASI (Art. 11)*

Nel corso dell'esame in sede referente è stata aggiunta la lettera g-bis) al comma 1 dell'articolo 11, con la quale si modifica l'articolo 48, comma 16 del decreto-legge n. 189 del 2016. Il predetto comma 16 individua alcune agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. Con le modifiche viene spostato dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il termine per l'emanazione delle predette ordinanze di sgombero, utili a individuare gli immobili agevolati. Viene quindi posticipato al 30 giugno 2017 anche il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato.

✓ *ESENZIONE ADDIZIONALE ECOTASSA DISCARICA (Art. 11-bis)*

L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede per i Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, la sospensione dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. Ecotassa) prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente).

✓ *ALLUNGAMENTO PIANO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI (Art. 11-ter)*

L'articolo 11-ter, introdotto in sede referente, per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame - previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori - concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

✓ *CONSULTAZIONE DEI COMUNI PER ACQUISIZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO PER L'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE (Art. 14)*

L'articolo 14 consente alle Regioni di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica, da utilizzare come soluzione alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) . Durante l'esame in sede referente, l'articolo in esame è stato integrato al fine di prevedere che siano sentiti i comuni interessati, ai fini dell'acquisizione degli immobili al patrimonio dell'ERP.

✓ *CONTRATTI DI SVILUPPO NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI (Art. 15-bis)*

Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto un nuovo articolo 15-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

✓ *ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE (Art. 18)*

L'articolo 18 prevede il potenziamento del personale già dipendente di regioni, province , comuni ed altre amministrazioni regionali o locali utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Nel corso dell'esame in Commissione, l'articolo è stato sostanzialmente modificato ed integrato. In particolare:

- è stata prevista la possibilità di destinare ulteriori risorse (nell'ambito di specifiche risorse disponibili e fino ad un massimo di 16 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018) per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, nonché da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità dei richiamati Uffici Speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte di Regioni, Province o Comuni interessati di nuovo personale. Tale personale viene assunto, con contratti a tempo determinato della durata massima di 2 anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati;
- è stata prevista la facoltà, per i comuni interessati dal sisma, di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli previsti) fino a 350 unità di personale ulteriori (con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile) per il 2018, oltre a quelle già previste per il 2017, che vengono confermate. Ai relativi oneri si fa fronte per il biennio 2016-2017 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate entro il limite massimo di 29 milioni di euro. Nel corso dell'esame in Commissione, è stata innalzato a 700 il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determinato, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo. Per effetto di tale modifica, il limite di risorse viene portato a 24 milioni di euro per il 2017 e a 29 milioni di euro per il 2018;
- è stata disposta la facoltà, per i comuni interessati al sisma, di incrementare (con efficacia limitata al biennio 2017-2018) la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Tale facoltà opera in deroga ai vincoli di contenimento di spesa di personale vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie previste per le assunzioni a tempo determinato e delle unità di personale specificamente individuate (nuovo comma 1-bis dell'articolo 50-bis del D.L. 189/2016);

- è stata prevista la facoltà, per i comuni interessati di sottoscrivere (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse previste e per un massimo di 350 unità in possesso di determinati requisiti e limitatamente allo svolgimento di specifici compiti) contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili. Si prevedeva nel testo portato in Commissione che ogni Comune interessato potesse stipulare non più di 5 contratti. Nel corso dell'esame in Commissione, tale imitazione è stata soppressa (modificando la lettera c) del comma 5 dell'articolo in esame), quindi gli enti interessati potranno stipulare collaborazioni senza limiti numerici (fermo restando comunque il limite massimo generale - per tutti i Comuni interessati - di 350 contratti).
- ✓ *INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DI GENNAIO 2017 (Art. 18-ter)*

L'articolo 18-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017. I commi da 422 a 428 - al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della L. 225/1992, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri - contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato. Il comma 428 prevede che le modalità attuative dei commi 422-427 siano definite con ordinanze di protezione civile adottate (al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse ed il rispetto del limite massimo di 1.500 milioni di euro previsto dal comma 423) d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'ANCI aveva anche chiesto proroga di 60 giorni per tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

- ✓ *UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE AI COMUNI ISTRUTTORIA PER RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (Art. 18-septies)*

L'articolo 18-sexies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, integra il disposto del comma 4 dell'art. 3 del D.L. 189/2016 - che prevede che gli Uffici speciali per la ricostruzione operino come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che la competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni - stabilendo che i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alle seguenti condizioni: ne venga data comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e sia assicurato il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.

- ✓ *CONTRIBUTI RIPARAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE ABITATIVA (Art. 18-octies)*

L'articolo 18-octies, inserito durante l'esame in sede referente, apporta una serie di modifiche all'art. 14 del D.L. 189/2016, che disciplina l'assegnazione di contributi per la c.d. ricostruzione pubblica al fine di disciplinarne la procedura. Una ulteriore modifica è volta ad inserire, nel novero degli interventi che possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione pubblica, anche gli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, al fine di destinarli alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

- ✓ *INTERVENTI URGENTI PER LE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (Articolo 20-bis)*

L'articolo 20-bis, inserito durante l'esame in sede referente, destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della L. 107/2015, come accertate con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Almeno il 20% di tali risorse deve essere destinato alle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Si stabilisce che, entro il 30 giugno 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

✓ **RISORSE INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI RESTAURO DI BENI CULTURALI DELLA QUOTA STATALE DELL'OTTO PER MILLE DEL'IRPEF (Art. 21-ter)**

L'articolo 21-ter stabilisce la destinazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2017 al 2026, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici. Tale assegnazione è disposta in deroga ai criteri di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui al DPR 10 marzo 1998, n. 76 e successive sue modificazioni.

DISEGNI DI LEGGE

MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

La Camera dei deputati **ha approvato in via definitiva il 29 marzo** la proposta di legge in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. **La legge deve essere pubblicata ora in Gazzetta Ufficiale.** Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti.

La legge introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati (MNA) con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale.

➤ **DEFINIZIONE DI MNA**

I primi tre articoli della legge definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina che si intende introdurre e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. In particolare, **l'articolo 1** circoscrive l'applicazione della legge ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Si stabilisce altresì che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

L'articolo 2 definisce il minore straniero non accompagnato come il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.

➤ **DIVIETO DI RESPINGIMENTO**

Con l'articolo 3 si introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, è aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che nella attuale formulazione non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione, ovvero ai minori non accompagnati. In merito al provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni, si dispone che esso possa essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni debba essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

➤ **PRIMA ACCOGLIENZA**

Con l'articolo 4 la legge interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l'identificazione del minore - per la quale è introdotto il termine massimo di 10 giorni - e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

➤ **PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE**

L'articolo 5 disciplina le procedure per l'identificazione del minore e l'accertamento dell'età.

➤ **INDAGINI FAMILIARI E RIMPATRIO**

L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari.

In materia di rimpatrio assistito e volontario, **l'articolo 8** sposta la competenza dell'adozione del provvedimento dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente.

➤ **AFFIDAMENTO E TUTELA**

L'articolo 7 prevede che gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte. Gli enti locali vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

L'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. La previsione si estende dunque alle regioni a statuto speciale.

➤ **PERMESSI DI SOGGIORNO**

L'articolo 10 riguarda il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, contemplando due sole tipologie, quello per minore età e quello per motivi familiari.

L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Si segnala, in particolare, una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

➤ **SISTEMA INFORMATIVO E DI ACCOGLIENZA**

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

L'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il testo prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

➤ **DIRITTI DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI**

L'articolo 14 estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In relazione al diritto all'istruzione, è incentivata l'attivazione di specifiche misure, a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici con il coinvolgimento dei mediatori culturali.

Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedurali a tutela del minore straniero. In particolare, **l'articolo 15** stabilisce che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata in ogni stato e grado del procedimento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori

stranieri. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 16 introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, a intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

➤ **MISURE SPECIFICHE DI TUTELA**

Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale. In particolare **l'articolo 17**, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, con una modifica all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla proposta di legge in esame in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16

➤ **ALTRE DISPOSIZIONI**

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Con una norma di coordinamento finale, **l'articolo 22** attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.

RELAZIONI CON IL GOVERNO-CONFERENZE

Nella seduta della **Conferenza Unificata** del **30 marzo** è stato esaminato, tra gli altri, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 50/2016. L'ANCI, apprezzando lo spirito di condivisione che ha portato all'introduzione di alcune importanti modifiche al decreto correttivo, ha espresso favorevole ritenendo lo schema di decreto un primo passo per rendere lo stesso Codice più attuabile e dunque utile. In particolare, i correttivi proposti dall'ANCI e contenuti già nel testo, rafforzano la fattibilità e la tempestività delle procedure di appalto e rappresentano, dunque, un volano per gli investimenti.

L'ANCI, inoltre, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto concernente il riparto delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli per il 2017, pur rilevando l'esiguità delle risorse a disposizione del Fondo e auspicandone un incremento.

È stato rinviato, infine, ad altra seduta l'esame dello schema di decreto recante "Definizione dei contenuti di progettazione nei tre livelli progettuali" ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50